

CAMERA DEI DEPUTATI N. 720

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEVA, ROBERTA AGOSTINI, AMENDOLA, BRUNO BOSSIO, CULLOTTA, FOLINO, IMPEGNO, LEGNINI, MADIA, MANCIULLI, MANGIACAPRE, MAZZOLI, MORANI, MOSCATT, RIBAUDO, SANI, TARTAGLIONE, TERROSI, TIDEI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI

Istituzione del reddito minimo di cittadinanza attiva

Presentata il 10 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di istituire il reddito minimo di cittadinanza inteso come strumento di inclusione sociale e di lotta alla povertà per i cittadini oggi più esposti agli effetti della crisi economico-finanziaria in corso.

Il reddito minimo di cittadinanza consente l'affermazione dei principi sanciti dalla Carta costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea circa il diritto di ciascun essere umano ad una esistenza libera ed incondizionata, svincolata da ogni forma di costrizione o di necessità.

Il sostegno al reddito rientra nel solco delle politiche sociali volte a garantire una vita dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.

Gli ultimi dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) evidenziano l'aumento di fenomeni di pauperizzazione che hanno colpito soprattutto i giovani e le regioni meridionali.

Difatti « il panorama regionale mette in evidenza il forte svantaggio dell'Italia meridionale e insulare, con una percentuale di famiglie povere più che doppia rispetto alla media nazionale. Nel Mezzogiorno, le famiglie in povertà relativa sono il 23,3 per cento di quelle residenti (contro il 4,9 del Nord e il 6,4 del Centro) e quelle in povertà assoluta ne rappresentano l'8,0 per cento (contro il 3,7 e il 4,1 rispettivamente).

Le situazioni più gravi si osservano tra le famiglie residenti in Sicilia (27,3 per cento) e Calabria (26,2 per cento) dove

sono povere oltre un quarto delle famiglie. All'opposto, nel resto del Paese si registrano incidenze di povertà relativa decisamente più contenute: la provincia di Trento mostra l'incidenza più bassa (3,4 per cento), seguita da Lombardia (4,2 per cento), Valle d'Aosta e Veneto (4,3 per cento).

Nel Mezzogiorno, inoltre, alla più ampia diffusione della povertà si associa anche una maggiore gravità del fenomeno: le famiglie povere sono di più e hanno livelli di spesa mediamente molto più bassi di quelli delle famiglie povere del Centro-Nord. L'intensità della povertà relativa è, infatti, pari al 22,3 per cento (contro il 18,2 del Nord e il 20,0 del Centro) e quella di povertà assoluta al 18,8 per cento (contro rispettivamente il 16,4 e il 18,4) ».

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno previsto nei loro rispettivi sistemi di protezione sociale un reddito base come fondamento del sistema stesso di integra-

zione e contrasto alla povertà. Attualmente, tra i ventisette Paesi dell'Unione europea la mancanza di un reddito base è una circostanza riscontrabile solo in Italia, Grecia ed Ungheria.

La presente proposta di legge da un lato vuole consentire all'Italia di uscire da questo triste primato, ma dall'altro mira a legare il diritto individuale al reddito, attraverso il quale ridefinire il sistema di *welfare* esistente, a percorsi di politiche attive del lavoro evitando così il confinamento di tale fondamentale strumento esclusivamente nell'asfittico recinto dell'assistenzialismo che ha segnato in negativo altri passaggi della storia del nostro Paese.

Pertanto, è una proposta che unisce i diritti alle opportunità, la libertà all'uguaglianza, all'interno di un nuovo sistema di *welfare* declinato intorno ai concetti chiave di cittadinanza e dinamicità sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del reddito minimo di cittadinanza attiva).

1. La Repubblica, al fine di rimuovere e contrastare la povertà e l'esclusione sociale, in coerenza con i principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, promuove la realizzazione di un sistema di sostegno all'autonomia economica e all'occupazione dei cittadini disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.

2. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, è attivato un programma nazionale di interventi volto all'istituzione e alla gestione del reddito minimo di cittadinanza attiva, quale strumento di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, finalizzato alla salvaguardia della dignità della persona attraverso il sostegno economico e all'inserimento sociale.

3. Il reddito minimo di cittadinanza attiva costituisce il livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

4. Il programma nazionale di cui al comma 1 è costituito da interventi monetari, anche di carattere integrativo del reddito, accompagnati da interventi e da servizi volti a perseguire l'integrazione sociale ed occupazionale dei soggetti destinatari.

5. All'attuazione del programma nazionale, definito ai sensi del comma 3, concorrono le regioni, i comuni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) « reddito minimo di cittadinanza attiva »: tutte quelle forme reddituali dirette ed indirette in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa;

b) « centri per l'impiego »: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

c) « lavoratori precariamente occupati »: i lavoratori che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, hanno un livello di reddito tale da non determinare la perdita dello *status* di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Reddito minimo di cittadinanza attiva).

1. Il reddito minimo di cittadinanza attiva consiste nell'assegnazione di un contributo monetario volto a conseguire l'obiettivo di un reddito minimo pari a 6.000 euro l'anno per ciascun beneficiario, da corrispondere in ratei mensili massimi di euro 500 ciascuno, annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai. Detto importo può essere rimodulato in funzione dell'evoluzione delle condizioni economiche e sociali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In attuazione del principio del-

l'universalismo selettivo, l'accesso alla prestazione di cui alla presente legge è effettuato utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vigente.

2. L'importo del contributo è incrementato di un terzo per ogni componente del nucleo familiare a carico del beneficiario.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai comuni.

4. La prestazione di cui al comma 1 è personale e non cedibile, né sequestrabile o pignorabile e, ai fini fiscali, è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Soggetti beneficiari e requisiti).

1. Hanno diritto al contributo per il conseguimento del reddito minimo di cittadinanza attiva i cittadini italiani, quelli di Stati appartenenti all'Unione europea e i loro familiari, residenti continuativamente in Italia da almeno tre anni, nonché gli stranieri e gli apolidi, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in possesso di valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

2. I cittadini di cui al comma 1 sono ammessi al contributo per il conseguimento del reddito minimo di cittadinanza attiva, qualora in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) avere un'età compresa tra i diciotto anni e quella corrispondente alla maturazione del requisito per il trattamento pensionistico;

b) essere disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati, privi di lavoro e dichiarare la disponibilità al la-

voro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;

c) non usufruire dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché di trattamento di disoccupazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti economici:

a) avere un ISEE in corso di validità non superiore a 6.880 euro;

b) non essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare.

ART. 5.

(Durata del beneficio e obblighi dei beneficiari).

1. Il reddito minimo di cittadinanza attiva è concesso per un anno e, permanendo le condizioni previste dall'articolo 4, su istanza del beneficiario, è rinnovabile per un ulteriore anno. Il citato reddito è determinato ed erogato mensilmente dall'INPS, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 9, sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi effettuata dal comune.

2. I soggetti ammessi al reddito minimo di cittadinanza attiva hanno l'obbligo:

a) di comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate all'atto della presentazione della richiesta. I comuni assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo;

b) di partecipare agli interventi di inserimento lavorativo e di integrazione

sociale predisposti in attuazione dei progetti di cui all'articolo 7;

c) se disoccupati, di accettare un'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

3. Il comune accerta il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e comunica le eventuali violazioni all'INPS, che in tal caso sospende l'erogazione del reddito minimo di cittadinanza attiva per i successivi sei mesi, decorsi i quali la riammissione al godimento del reddito è condizionata alla verifica della cessata violazione.

ART. 6.

(Sospensione, decadenza e esclusione dalle prestazioni).

1. Nel caso in cui il beneficiario di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto della presentazione della domanda o nelle successive sue integrazioni, dichiara il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono sospese qualora il beneficiario:

a) venga assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;

b) partecipi a percorsi di inserimento professionale;

c) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo in misura da non rientrare nelle condizioni previste per l'istanza di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

3. Il reddito minimo di cittadinanza decade al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi qualora percepisca un reddito imponibile superiore al reddito minimo di cittadinanza. Nelle ipotesi di cui al presente comma, la prestazione si trasforma in dote salariale ed è riconosciuta al datore di lavoro o al lavoro autonomo per il periodo di godimento residuo.

5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego.

7. L'INPS, interrogando anche le competenti agenzie del Ministero dell'economia e delle finanze, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

ART. 7.

(Progetti regionali).

1. Le regioni, nel rispetto della potestà regolamentare di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, disciplinano, nell'ambito dei propri territori, le modalità di intervento e di programmazione di progetti volti all'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti di cui alla presente legge, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi e di orientamento di durata almeno trimestrale, secondo criteri che considerino come prioritarie le aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e i grandi centri urbani.

2. I comuni svolgono le funzioni relative all'attuazione dei programmi regionali e alla realizzazione dei singoli progetti, in forma singola o associata, secondo la disciplina e la programmazione regionale in

materia di servizi alla persona e con modalità integrate con il sistema dei servizi per l'impiego.

ART. 8.

(Regolamento attuativo).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati il programma nazionale di interventi volto all'istituzione e alla gestione del reddito minimo di cittadinanza attiva, nonché un regolamento attuativo delle disposizioni della presente legge al fine di rafforzare il raccordo e la collaborazione tra gli enti coinvolti, sulla base di linee guida definite in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, per definire le modalità di predisposizione, presentazione e valutazione delle domande di accesso al contributo.

ART. 9.

(Norme finanziarie).

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dei progetti regionali per l'erogazione del reddito minimo di cittadinanza attiva, cui è destinata una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 secondo parametri che considerino come prioritarie le aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, con par-

ticolare riguardo alla disoccupazione giovanile e femminile, i grandi centri urbani e la popolazione residente.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dall'applicazione delle disposizioni del comma 4.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate necessarie alla copertura degli oneri di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0005360